

ai quali non dava peso e che, comunque, il ma-
le da cui era affetto era lieve e non di natura
organica e di conseguenza non era tale da e-
cludere l'assicurabilità del rischio.

Si rileva inoltre, ex adverso, che l'assicura-
to è deceduto per un male (epatite infettiva)
diverso da quello preesistente e non denunciato,
per cui nessuna influenza può avere la retice-
za sulla piena validità del contratto.

Tale eccezione farebbe insorgere la questione
sulla rilevanza o meno delle circostanze taciute
ai fini della contestazione, ed a tale riguardo,
la giurisprudenza è incerta sulla esistenza di
tali circostanze (cfr. Fanelli; Le ass. in priva-
te nella giurispr. it. pag. 85 e segg.).

La contestazione del sinistro presenta quin-
di elementi di incertezza se portata in sede giu-
diziale e tenuti presenti, altresì, i riflessi ne-
gativi di un eventuale rigetto della nostra tesi,
si ritiene opportuno procedere alla integrale
liquidazione del contratto.

Si sottopone quindi quanto sopra al Con-
siglio di amministrazione, per esame ed e-
ventuale approvazione della proposta di fra-
gmento dell'intero capitale garantito dalla